

#### VIDEOFISCO DEL 15 maggio 2019

# Dichiarazione dei redditi: approfondimenti su redditi d'impresa e ultimi chiarimenti

A cura di Gian Paolo Tosoni e Paolo Meneghetti





- Terreni
- Dividendi
- Investimenti all'estero

A cura di Gian Paolo Tosoni



Contribuente	Reddito imponibile	Rivalutazione
Proprietario conduttore con qualifica di IAP/CD e iscritto all'Inps	No reddito dominicale – No reddito agrario	80% su reddito dominicale 70% su reddito agrario No 30%
Proprietario conduttore senza qualifiche che versa lmu	No reddito dominicale Sì reddito agrario	70% su reddito agrario + 30%
Proprietario conduttore senza qualifiche che non versa lmu (comune montano)	Sì reddito dominicale Sì reddito agrario	80% su reddito dominicale + 30% 70% su reddito agrario + 30%
Affittuario con qualifica IAP/CD e iscritto all'INPS	No reddito agrario (Il reddito dominicale lo dichiara il proprietario)	70% su reddito agrario
Affittuario senza qualifica lap	Sì reddito agrario (Il reddito dominicale lo dichiara il proprietario)	70% su reddito agrario + 30%
Proprietario con terreni affittati che paga lmu	Sì reddito dominicale (Il reddito agrario lo dichiara l'affittuario)	80% su reddito dominicale + 30%
Proprietario con terreni in comodato che paga Imu	No reddito dominicale (Il reddito agrario lo dichiara l'affittuario)	80% su reddito dominicale + 30%



### REDDITI DI CAPITALE

## Introduzione. Il contesto normativo Art. 1 co. 999 – 1006 L. n. 205/2017

Modifica della disciplina dei redditi di capitale (dividendi) e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze) per i soci (persone fisiche non imprenditori) che detengono partecipazioni «qualificate»

Ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva pari al 26%

#### Decorrenza:

- dividendi percepiti da 01.01.2018;
- plusvalenze realizzate da 01.01.2019

Ratio: uniformare la tassazione dei soci con partecipazioni "qualificate" con quella dei soggetti che detengono partecipazioni «non qualificate». (unitamente semplificazione)



## Il quadro previgente

persone fisiche private con partecipazioni qualificate

Utili prodotti fino al 31.12.2007

Concorso al reddito complessivo 40%

Utili prodotti dopo il 31.12.2007 e fino al 31.12.2016 Concorso al reddito imponibile 49,72% (D.M. 02.04.2008)

Utili prodotti dopo il 31.12.2016 e fino al 31.12.2017

Concorso al reddito imponibile 58,14% (D.M. 26.05.2017)

...e quello attuale

Utili 2018 (NUOVO)

26% Imposta sostitutiva



## La dichiarazione

Dividendi con utili ante-2018 qualificati

Si - RL 1

Dividendi con utili ante-2018 non qualificati

No

Dividendi con utili 2018 (qualificati e non)

No



## QUADRO W Soggetti obbligati al monitoraggio

Diretto (RW)

Indiretto (tramite intermediari) Monitoraggio


Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato

Enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato

Società semplici residenti nel territorio dello Stato



## Il quadro RW





## I valori da indicare in RW

#### Criterio generale

Costo di acquisto. In assenza, valore di mercato.

#### Diritti reali sugli immobili

Determinazione in base ai criteri del Paese di ubicazione immobile

## Immobili costruiti da proprietario

Oneri sostenuti per la costruzione (attenzione documentazione)

Immobili acquisiti per successione - donazione

Valore riportato nella dichiarazione di successione (o documento analogo). In assenza, valore di mercato



# I valori da indicare in RW Immobili

Immobili ubicati nella UE - SEE

Criterio base

Valore catastale. In assenza, valore di acquisto. In assenza, valore di mercato.

Ammissibilità di

R.M.O. del Paese estero x coefficienti IMU (Francia, Gran Bretagna)

Altre considerazioni su immobili (UE ed extra UE)

- Immobili (statici) (art. 7 quater co. 23 D.L. n. 193/2016);
- Irrilevanza delle oscillazioni cambio (risoluzione n. 196/E del 16.09.2016)



# I valori da indicare in RW Attività finanziarie

Criterio generale

Valore di mercato

Azioni, obbligazioni e titoli negoziati in mercati regolamentati

Valore di mercato puntuale al 31.12

Azioni, obbligazioni e titoli non negoziati in mercati regolamentati Valore nominale. In assenza, valore di rimborso. In assenza costo di acquisto

Conti correnti, libretti di risparmio e depositi

Consistenza media



# I valori da indicare in RW Conti correnti

c/c nr				in chf				
Nr. mov.	Data	gg.	Debito	Credito	Saldo	Saldo x gg.	Cambio	Eur
Saldo								
31.12.2016	01/01/17	8,00			10.000,00	80.000,00	1,2053	66.374,62
	08/01/17	111,00	2.500,00		7.500,00	832.500,00	1,2288	677.501,26
	29/04/17	191,00		1.000,00	8.500,00	1.623.500,00	1,2199	1.330.857,70
	06/11/17	35,00		2.000,00	10.500,00	367.500,00	1,2316	298.382,64
	11/12/17	0,00		1.500,00	12.000,00	0,00	1,2245	0,00
	11/12/17	0,00		500,00	12.500,00	0,00	1,2245	0,00
	11/12/17	20,00	4.000,00		8.500,00	170.000,00	1,2245	138.836,71
fine anno	31/12/17							
								in Eur
Totale giorni		365,00		Totale saldi cu	ımulati	3.073.500,00		2.511.952,94
XX								
								in Eur
Saldo medio	( <mark>saldo cu</mark> mulato	o/365 gg.)				8.420,55		6.882,06



- Iper e super ammortamento
- Nuovo regime perdite impresa per soggetti Irpef
  - Interessi passivi per soggetti Ires
  - Il regime di cassa al secondo anno



A cura di Paolo Meneghetti








#### Compensi amministratori di entità elevata:

- 1) Secondo le Entrate e un indirizzo minoritario della Cass. ( sent. 15.856 del 15.06.2018), l'inerenza va valutata con un approccio «quantitativo», quindi è non inerente un costo per compensi troppo elevato
- 2) Invece secondo il recente e maggioritario indirizzo della Cassazione un costo è inerente in base ad un approccio qualitativo ( sent. 13.588/2018, 13882/2018, 15843/2018, ordinanza 450/18)







Deducibilità per competenza del Trattamento di Fine mandato: data certa anteriore all'inizio del periodo d'imposta

Tesi interpellante (Ordine Commercialisti Novara): diritto previsto dal statuto, nel caso di nomina con atto costitutivo la quantificazione può derivare da atto di data certa successivo

Tesi Entrate : se amministratore è nominato con atto costitutivo e il diritto al TFM è previsto staturiamente, TFM nell'anno di costituzione può essere dedotto a fronte di quantificazione assunta con atto di data certa assunto entro 31.12 del medesimo anno , per anni successivi serve atto di data certa anteriore all'inizio dell'esercizio che quantifica importo dovuto


Contro questa tesi: 1) parere CNDCEC del 9.1.2009 2) Norma ADC

180/2011 3) CTP Bs, sent. 90/1/12 del 21.6.12

A favore: Cass. 18752 del 5.9.14 e Cass. 10959 del 14.5.07







Costi correlati alla figura dell'amministratore: CTR Lombardia 615/2018

- 1) Polizze responsabilità civile per danni causati nell'operato: deducibili
- 2) Polizze infortuni : deducibili in quanto correlate alla prestazione lavorativa ( ma sono tassabili in capo al fruitore quali benefits)
- 3) Polizze vita Key man : indeducibili in quanto non vi è alcun rapporto diretto tra evento morte e attività d'impresa

# FOCUS : INTERESSI PASSIVI E ATTIVI FIGURATIVISED CASO DI FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO SOCI

1) Versamenti soci : qualificazione e conseguenze in caso di cessione di quota

- Cass. N. 20978 del 23.8.2018: il titolo del versamento soci, finanziamento con diritto alla restituzione o a fondo perduto, va individuato va provato dal socio in base a :
- Finalità pratiche
- Interessi che sono sottesi

> Quindi se il versamento è richiesto a causa di difficile situazione economica finanziaria della società esso va considerato a fondo perduto



• Il socio aveva ceduto la propria quota e la cassazione ha negato l'esistenza di un credito posto in capo all'acquirente della quota poiché il versamento doveva intendersi a fondo perduto



• Cass. N.16049/2015 se vi è un finanziamento, in caso di cessione della quota e silenzio sul punto nel contratto di cessione, il creditore resta il precedente socio: il credito non si trasferisce automaticamente per effetto della cessione, quindi in caso di rinunzia dopo la cessione di quote, inapplicabile art. 88 Tuir

## 2) Versamenti soci : documentazione : <u>due sentenze contrasfabli</u>O <u>tra loro ?????</u>

- Cass. N. 25578 del 27.10.2017: il versamento soci va provato con un contratto, viceversa va eliminata la passività esposta in bilancio, con l'insorgenza di una sopravvenienza attiva tassabile
- Cass. N. 6104 del 1.3.2019: la appostazione in bilancio del debito è opponibile a terzi compreso l'Erario
- 2) Versamenti soci : documentazione , efficacia del verbale assembleare
- Trib. Milano sent. 6865 del 19.06.2017: il verbale assembleare è una mera dichiarazione unilaterale non sufficiente a generare un titolo per affermare l'effettività del credito (conferma Cass. 19813/2009)
- Cass. 1951 del 24.1.19: il verbale sottoscritto dai soci assume la qualifica di contratto idoneo a pretendere il versamento dell'imposta di registro



pecuniaria di cui all'art. 69";

# FINANZIAMENTI SOCI CITATI IN PERIZIA SCONTANO IL PAGAMENTO DEL 3% DI IMPOSTA DI REGISTRO ????

Dalla predetta relazione di stima, <u>risultano prestiti infruttiferi dei soci per euro 17.571.000,00:</u> CONSIDERATO CHE:

- i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto presentato per la registrazione, e quindi sono parte dell'atto stesso (art. 11 co. 7 del D.P.R. 131/1986).
   ai sensi dell'art. 22 del d.p.r. 131/1986 "se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso ò dovuta anche la pena
- I finanziamenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA scontano l'imposta proporzionale di registro nella misura del 3% prevista dall'art. 9 della tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/1986;

Ciò premesso e considerato si ritiene che il finanziamento soci enunciato nell'atto è soggetto ad imposta di registro nella misura del 3% sussistendo tutti i presupposti individuati dall'art. 22 del d.p.r. 131/1986 per la tassazione dell'atto enunciato.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si recupera l'imposta di registro ai sensi del combinato disposto dall'art. 22 e 9 della tariffa parte prima allegata al TUR come indicato dal calcolo che segue:

17.571.000,00 x 3% = euro 527.130,00 (maggiore imposta di registro dovuta)



#### CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

(VALORE NON ATTUALIZZATO) – (VALORE ATTUALIZZATO)

#### **CONTROLLANTE**





RAFFORZAMENTO
PATRIMONIALE:
+ VALORE
PARTECIPAZIONE



ALTRI CASI: + ONERI FINANZIARI

ALTRI CASI: + PROVENTI FINANZIARI

## Comunicazione società



•

• Oggetto: Richiesta finanziamento infruttifero dei soci

•

•

•

• La invito a voler confermare la sua disponibilità a finanziare la società.

• Tale finanziamento infruttifero sarà restituito entro il ...... salvo diversa pattuizione che potrà intervenire tra le parti

•

Distinti saluti.

•

## Risposta socio



<b>Oggetto:</b>	Vs	richiesta	di	finan	ıziame	ento

In riferimento alla richiesta di finanziamento del	, coi
la presente Vi confermo la mia disponibilità ad effettuare un ver	samento d
€ ( ) a favore della società	
, a titolo di finanziament	0
infruttifero, rimborsabile come proposto nella lettera di richiesta	

Dichiaro altresi che il finanziamento in oggetto ha lo scopo di rafforzare patrimonialmente la società/ oppure

Dichiaro altresi che il finanziamento in oggetto non ha lo scopo di rafforzare patrimonialmente la società ma è motivato esclusivamente da obiettivi di carattere finanziario

Distinti saluti.



#### **UN ESEMPIO**

01.01.2018 → FIN. INFRUTTIFERO ALFA A

CONTROLLATA BETA

DURATA → 3 ANNI (AL 31.12.2020)

IMPORTO → 50.000 €

VOLONTÀ DI RAFFORZARE PATRIMONIALMENTE LA

SOCIETÀ

TASSO DI INTERESSE DI MERCATO → 5%

NO COSTI DI TRANSAZIONE



ANNO	VALORE CREDITO 01.01	INTERESSI (5%)	VALORE CREDITO 31.12	
2018	€ 43.191,88	€ 2.159,59	€ 45.351,47	
2019	€ 45.351,47	€ 2.267,57	€ 47.619,04	
2020	€ 47.619,04	€ 2.380,95	€ 50.000,00	
		€ 6.808,11		



#### **SCRITTURE CONTABILI CONTROLLATA**

01.01.2017			<b>AVERE</b>
Г		1	
ICA X C/C	NO DERIVAZIONE RAFF.	50.000	
RE RISERV	E		6.808
ITI VERSO	CONTROLLANTE		43.192
31.12.2	017	DARE	AVERE
ERESSI PAS	SSIVI	2.159	
	NO DERIVAZIONE RAFF.		
ITI VERSO	CONTROLLANTE	_	2.159
	ICA X C/C RE RISERV SITI VERSO <b>31.12.2</b> ERESSI PAS	ICA X C/C NO DERIVAZIONE RAFF. RE RISERVE SITI VERSO CONTROLLANTE 31.12.2017 ERESSI PASSIVI	ICA X C/C NO DERIVAZIONE RAFF. 50.000 RE RISERVE  SITI VERSO CONTROLLANTE  31.12.2017 DARE ERESSI PASSIVI 2.159 NO DERIVAZIONE RAFF.



Assonime, circolare 8/2018

## SCRITTURE CONTABILI BETA ALFA SOCIO NON CONTROLLANTE

	01.01.2017	,	DARE	<b>AVERE</b>
CE.A.1	BANCA X C/C		50.000	
PN.A.VI	ALTRE RISERVE	SÌ DERIVAZIONE RAI	FF.	6.808
PASS.D.				
11	DEBITI VERSO COI <b>31.12.2017</b>		DARE	43.192 <b>AVERE</b>
CE.C.17	INTERESSI PASSIV	SÌ DERIVAZIONE RAFF.	2.159	
PASS.D.			_	
11	DEBITI VERSO COI	NTROLLANTE		2.159



Assonime, circolare 14/2017

## SCRITTURE CONTABILI ALFA (CONTROLLANTE) NO RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

 01.01.2017
 DARE AVERE


 ATT.C.II.
 2
 CREDITI VERSO CONTROLLATA 43.192

 CE.C.17 INTERESSI PASSIVI SÌ TEST ROL ATT.C.IV.
 6.808

 ATT.C.IV.
 50.000



#### INTERESSI PASSIVI TRA VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA









## NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE

#### **ART. 8 TUIR**



PERDITE PRODOTTE DA IMPRESE COMMERCIALI INDIVIDUALI E PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI PERSONE RIDUCONO SOLO I RELATIVI REDDITI ( viene meno la compensazione totale dei semplificati)





Eccedenza riportabile a nuovo, per abbattere 80% del reddito d'impresa fino a capienza

**Applicazione dal 2018** 





Si applica art. 84 comma 2 perdite dei primi 3 anni utilizzabili al 100%

Circ. 53 del 2011: nuovo regime si applica anche alle perdite non scadute al 2018

## NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE

**ART. 8 TUIR** 



LA NORMA PRESUPPONE DUE PASSAGGI




1) LE PERDITE D'IMPRESA ABBATTONO REDDITI D'IMPRESA DELLO STESSO PERIODO ASSUMENDO QUESTI ULTIMI AL 100% ( DIFFERENZA CON REGIME IRES)



2) ECCEDENZA RIPORTATA A NUOVO PER ABBATTERE L'80 DEI REDDITI DI IMPRESA SUCCESSIVI (ANALOGIA CON SOGGETTI IRES)

## VF VIDEO FISCO

# istruzioni: inserimento perdite di periodo da società persone o srl trasparenti con somma algebrica al 100%



Mario rossi in contabilità ordinaria ha una partecipazione in una snc in che ha prodotto € 500 di perdita nel 2018. Utile della impresa individuale del 2018 € 30.000



## IN SEMPLIFICATA

Perdite 2018

Nel 2019 e 2020 rispettivamente al 40% e 60% del reddito prodotto

Perdite 2019

Nel 2020 al 60% del reddito prodotto

## VF VIDEO FISCO

## DISCIPLINA TRANSITORIA PER SOGGETTI SEMPLIFICATI

Perdite 2017

Nel 2018 e 2019 rispettivamente al 40%

Nel 2020 al 60% del reddito prodotto

El'eccedenza ????

TESI 1) LETTERALE: per la perdita 2017 non si applicano le nuove norme tranne il riporto a nuovo della eccedenza che termina nel 2020


TESI 2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA: prevede l'applicazione dell'utilizzo della compensazione al 2012 all'80% per le perdite 2017/18/19

## Se, dopo aver utilizzato in compensazione piena le perdite di periodos CO prodotte da altre fonti di reddito d'impresa, residua un reddito positivo, si utilizzano le perdite pregresse, senza un ordine prioritario

40% perdite derivanti da soggetto semplificato e prodotte nel 2017


80% perdite derivanti da soggetto ordinario a far data dal 2013

100% perdite derivanti da soggetto ordinario e generate nei primi 3 periodo d'imposta dalla costituzione



Mario rossi in contabilità ordinaria nel 2015 fino al 2016 e poi in semplificat nel 2017 ha generato perdite nel periodo 2015/2016 per € 10.000, e perdita nel 2017 per € 30.000. Nel 2018 ha realizzato un utile di € 10.000





Mario rossi in contabilità ordinaria nel 2015 fino al 2016 e poi in semplificata nel 2017 ha generato perdite nel periodo 2015/2016 per € 10.000, e perdita nel 2017 per € 30.000. Nel 2018 ha realizzato un utile di € 10.000

### **SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI**



. Una società ha svalutato crediti negli anni passati per un importo di € 50.000 che costituisce il fondo rischi su crediti esistente all'1.1.2018. Il fondo è stato dedotto in quanto rispettoso dei limiti di cui all'art.
106 del Tuir. Nel corso del 2018 la società registra il fallimento di un suo debitore e quindi svaluta interamente il credito pari a € 10.000. Come si tratta questa svalutazione nell'esercizio 2018 e nel modello redditi 2019 ?

### **SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI**



Sez. II - Soggetti diversi dagli enti
diversi dagli enti
creditizi
e finanziari
e dalle imprese
di assicurazione

RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	,00	2	,00
RS65	Perdite dell'esercizio	1 ,00	7	,00
RS66	Differenza			,00
RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1 ,00	2	
RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	,00	2	,00
RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	2	,00

Fondo al 31.12.2017 = € 50.000

Perdita « fiscale» da svalutazione per fallimento € 10.000 ( V.A. RF)

Fondo fiscale «utilizzato» € 40.000



### **FONDO SVALUTAZIONE 01.01.2018= € 1.000.**

- **>** TOTALE CREDITI 31.12.2018 = € 200.000.
- > CREDITO BETA = € 1.500 / SCADUTO > 6 MESI / NO SVALUTAZIONE
- ➤ CREDITO GAMMA = € 1.800 /SCADUTO > 6 MESI / SVALUTATO 100%
- > CREDITO DELTA = € 2.000 / SCADUTO > 6 MESI/ RINUNCIA
- > CREDITO EPSILON = € 8.700 /PRESCRITTO 15.10.2018
- > CREDITO ZETA = € 20.000 /FALLITA IL 15.06.2018 /SVALUTATO 100%
- CREDITO OMEGA E SIGMA = SVALUTAZIONE € 4.000



Si rileva	rinuncia al credito Delta	DARE	<b>AVERE</b>
ATT.C.II.	FONDO SVALUTAZIONE		
1	CREDITI	1.000	
CE.B.14	PERDITE SU CREDITI	1.000	
ATT.C.II.			
1	CREDITI VS. DELTA		2.000
Si rileva	prescrizione credito Epsilon	DARE	<b>AVERE</b>
CE.B.14	PERDITE SU CREDITI	8.700	
ATT.C.II.			
1	CREDITI VS. EPSILON		8.700



- CREDITO GAMMA (MINI-CREDITO; € 1.800)
- CREDITO ZETA (FALLITA; € 20.000)
- CREDITI OMEGA E SIGMA (SVALUTAZIONE € 4.000)

Si rileva svalutazione crediti DARE AVERE
CE.B.10
.D SVALUTAZIONE CREDITI 25.800
ATT.C.II. FONDO SVALUTAZIONE
1 CREDITI 25.800



	BILANCIO	FISCO
CREDITI RINUNCIATI E PRESCRITI	PERDITA	PERDITA
CREDITO GAMMA (MINI-CREDITO; € 1.800)	SVALUTAZIO NE	SVALUTAZIO NE/ PERDITA
CREDITO ZETA (FALLITA; € 20.000)	SVALUTAZIO NE	SVALUTAZIO NE/ PERDITA
CREDITI OMEGA E SIGMA (SVALUTAZIONE € 4.000)	SVALUTAZIO NE	SVALUTAZIO NE
MINI-CREDITO BETA NON SVALUTATO	-	-



	BILANCIO	FISCO
CREDITO GAMMA (MINI- CREDITO; € 1.800)	SVALUTAZI ONE	PERDITA
CREDITO ZETA (FALLITA; € 20.000)	SVALUTAZI ONE	PERDITA

**VALORE NOMINALE CREDITI (200.000 – 2.000 – 8.700)** 

\_

**SVALUTAZIONE CREDITI DEDUCIBILE INTEGRALMENTE QUALE PERDITA (1.800 + 20.000 = 21.800)** 

=

**PLAFOND € 167.500** 



Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione

RS64 Am
RS65 Per
RS66 Dif

			Valore di bilancio	Valore fiscale
RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	2,000 2	1.000,00
RS65	Perdite dell'esercizio	1	9.700,00 2	31.500,00
RS66	Differenza			,00
RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	25.800,00 2	837,00
RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	25.800,00 2	837,00
RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	163.500,00 2	167.500,00

21.800 €
PERDITA FISCALE
SVALUTAZIONE BILANCIO



# Ammortamenti e derivazione FISCO rafforzata






# Un caso pratico

• Una SRL riceve in consegna un impianto atto all'uso il 20 dicembre 2018. Il bene entra in funzione nel gennaio del 2019. Come vanno gestiti gli ammortamenti civili e fiscali ?





 Ammortamenti disciplina civile : OIC 16, par. 61 : il bene inizia il processo di ammortamento quando è atto all'uso  Ammortamenti disciplina fiscale: art. 102, comma 1
 Tuir: Le quote sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione





- Per soggetti Ires diversi da micro imprese prevale la norma civile quanto a
- 1) Qualificazione
- 2) Classificazione
- 3) imputazione temporale

Ma per l'entità della quota deducibile (50%) prevale il Tuir

# SUPERAMMORTAMENTO



Codice 50: **v.d. 40%** per beni acquisiti dal 15.10.2015 al 31.12.2017, ovvero anche consegnati entro 30.6.18 ma con ordine e acconto 20% eseguiti entro 2017

Autoveicoli : fino a 2016 compresi tutti gli autoveicoli 2017 ( anche in proroga) : compresi solo quelli strumentali all'attività propria

KI J4 KIIIIGIIGIIZG G	opei.	omannoan		ilisora	30pci iore	а чоспо астотнита	iic ai sci	1131 461 1611	( (di ii. / 2 6 / 0)	,υυ
	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
Altre	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
RF55 variazioni in	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	




# SUPERAMMORTAMENTO



Codice 57: **V.d. 30**% per beni acquisiti nel 2018, ovvero anche consegnati entro 30.6.19 ma con ordine e acconto 20% eseguiti entro 2018

Autoveicoli : esclusi anche quelli destinati all'attività propria





# SUPERAMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI



Codice 56: **V.d. 40**% per beni immateriali acquisiti fino al 2017, ovvero anche consegnati entro 30.6.18 ma con ordine e acconto 20% eseguiti entro 2017

Codice 59: **V.d. 40**% per beni immateriali acquisiti nel 2018, ovvero anche consegnati entro 2019 ma con ordine e acconto 20% eseguiti entro 2018

	1									
NI JA KIIIGIIGIIZO C	opo	omannoan co	masmeedic in in	Joi G 3	openore a	quene acierminais	ui Jui	JI GOLLON	( Julii. / 2 0 / 0)	,00
	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
Altre	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
RF55 variazioni in	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	




# **IPERAMMORTAMENTO**



Codice 55: **v.d. 150%** per beni industria 4.0 acquisiti nel 2017, ovvero anche consegnati entro 30.9.18 ma con ordine e acconto 20% eseguiti entro 2017

Codice 58: <u>v.d. 150%</u> per beni industria 4.0 acquisiti nel 2018, ovvero anche consegnati entro 2019 ma con ordine e acconto 20% eseguiti entro 2018



ATTENZIONE: PER FRUIRE DELLA NUOVA MISURA DEL 170% (BENI NON SUPERIORI A € 2,5ML) PER ACQUISTI 2019 E' NECESSARIO CHE NON SUSSISTA O ORDINE ACCETTATO O ACCONTO 20% ESEGUITI ENTRO 2018



Circ. 8 del 10.4.2019 : ai fini dell'applicazione della nuova deduzione a scaglioni si considerano solo gli investimenti eseguiti nel 2019



# IL REGIME FORFETTARIO DOPO LA CIRC. 9/19





#### PERSONE FISICHE CHE PRESENTANO 6 REQUISITI



COMMA 54 : Ricavi o compensi non superiori a € 65.000 nel 2018, NON VI SONO PIU' I LIMITI SEPARATI





Somma ricavi in caso di esercizio di due attività con diversi codici ateco

Viene meno il tetto dei beni strumentali e viene meno il divieto ad erogare compensi a lavoratori dipendenti sup a € 5.000

NEL TETTO ANCHE PROVENTI DERIVANTI DA LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATO ABITUALMENTE ( DIRITTI DI AUTORE), ma solo se inerente l'attività esercitata quale lavoratore autonomo. I diritti di autore, comunque vengono tassati quali redditi assimilati a lavoro autonomo ex art. 54, comma 8 del Tuir ( circ. 9/19, par. 2.2.)



### I requisiti



**COMMA 57**: A) Non applicare regimi speciali Iva (eccezione per attività agricola)

B) Essere residente ( salvo che si tratti di cittadino UE che produce in Italia almeno 75% del suo reddito)

C) Attività diversa da cessione di fabbricati o autoveicoli nuovi





Circ. 10/16, par. 2.3. con riferimento alle partecipazioni in Società di persone



Cessione entro il 2019 permette di mantenere il regime agevolato, MA SOLO PER IL 2019, NEGLI ANNI SUCCESSIVI È NECESSARIO CEDERE LA PARTECIPAZIONE PRIMA DELL'INIZIO DEL PERIODO D'IMPOSTA, FATTA ECCEZIONE PER QUELLE RICEVUTE NEL CORSO DELL'ANNO CHE VANNO CEDUTE ENTRO FINE ANNO Circ. 9/19, par. 2.3.2)



### I NUOVI REQUISITI



COMMA 57 . LETT. D) Soggetto che controlla anche indirettamente una SRL (controllo in base all'intero art. 2359 C.C., anche se per interposta persona, quindi moglie che detiene 50% SRL rientra tra cause ostative, Circ. 9/19, par. 2.3.2)





Che svolge attività <u>direttamente o indirettamente</u> riconducibile a quella eseguita quale imprenditore o professionista forfettario



Partecipazione non di controllo non inibisce il regime forfettario

Resta fermo il divieto di partecipare a società di persone o associazioni professionali,



Eccezione società semplici poiché da esse vengono ritratti redditi partecipativi non di impresa né da lavoro autonomo ( ris.27/11

ATTENZIONE: VIENE INTRODOTTA UNA NUOVA INIBIZIONE, CIOE'
LA PARTECIPAZIONI A IMPRESE FAMILIARI

# Che svolge attività <u>direttamente o indirettamente</u> riconducibile a quella eseguita quale imprenditore o professionista forfettario





- La ricondubilità va valutata in base alla classificazione Ateco effettiva ( non necessariamente quella dichiarata)
- Stessa attività da Ateco: inibizione al forfait solo se il singolo esegue prestazioni o cessioni deducibili alla società
- Diverso codice Ateco: nessuna inibizione se il singolo esegue prestazioni o cessioni a favore della società
- Causa ostativa va sempre valutata in corso d'anno, se sussiste la fuoriuscita avviene dall'anno successivo

CIRC. 9/19, PAR. 2.3.2





La norma cita la locuzione « rapporti di lavoro» intrattenuti nel biennio precedente ( o contemporanei all'esercizio di attività di impresa o lavoro autonomo) con datore di lavoro > interpretazione circ. 9/19 colui con il quale sono rese prestazioni che generano reddito da lavoro dipendente ( escluso pensionato per obblighi di legge), vi rientrano, quindi LETT. A), B, ED E) DELL'ART. 50 TUIR.

LETT. C BIS) PER AMMINISTRATORI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, MA....



... SE PRIMA DEL 1.1.2019 IL CONTRIBUENTE CONSEGUIVA GIA REDDITI DA LAVORO AUTONOMO SIA REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI, NON SI APPLICA CAUSA OSTATIVA



### Arrivederci al prossimo incontro Videofisco del 19 giugno 2019

Percorso revisione – Parte II

Con Andrea Scaini e Alessandro Pratesi

